



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Ufficio I° - Consulenza e studi finanza locale
Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

All'Associazione Nazionale dei Ragionieri
degli Enti Locali
(rifer. nota del 28/05/2024)

pec: ardel@pec.ardel.it

Oggetto: Richiesta parere in ordine a procedure di contabilizzazione nei dissesti finanziari. Riscontro.

Si riscontra la nota in indirizzo a firma del Presidente dott. Franco Bruno con cui codesta Associazione sottopone all'attenzione di questa Direzione centrale n. 7 questioni inerenti le modalità di contabilizzazione, nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che gli enti in dissesto finanziario devono predisporre, di alcuni dati relativi a peculiare fattispecie.

Per quanto di competenza di questa Direzione Centrale, si rappresenta il proprio avviso su ciascuna problematica prospettata, nei termini che seguono.

1. COPERTURA DEL DISAVANZO SCATURENTE DAL PRIMO ANNO DELL'IPOTESI

Nel caso in cui il Comune decida di predisporre un'ipotesi quinquennale ai sensi dell'art. 259, comma 1 ter, del Tuel e il primo anno dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato si chiude con un squilibrio di competenza, ferma restando l'autonoma decisione dell'ente nella rappresentazione della situazione contabile nel periodo considerato, si ritiene che, ai fini di una più agevole e immediata lettura della situazione finanziaria, sia utile rappresentare il differenziale negativo complessivo registrato nel primo anno dell'ipotesi nel secondo anno dell'ipotesi, evidenziando l'importo eventualmente recuperato e così procedendo nelle successive annualità, ove verrà riportato l'importo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I° - Consulenza e studi finanza locale

Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

residuo da coprire fino al raggiungimento, entro l'ultimo anno dell'ipotesi sia dell'equilibrio di parte corrente sia del pareggio complessivo.

2. FONDO DI CASSA DA TRASFERIRE ALL'O.S.L.

Il fondo di cassa esistente alla data del 31.12 dell'anno precedente al primo esercizio dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di competenza dell'OSL, va contabilizzato prevedendo nel titolo I della spesa lo stanziamento del suo intero importo e al contempo iscrivendo il medesimo importo tra le entrate dell'avanzo vincolato. In questo modo l'ipotesi di bilancio nella prima annualità risulterà in equilibrio di parte corrente e in pareggio complessivo.

3. RESIDUO PASSIVO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DELL'ANNO PRECEDENTE L'IPOTESI

Nel caso in cui il comune deve dare copertura all'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12 dell'anno precedente al primo esercizio dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l'importo da restituire, che l'art. 255 comma 10 del Tuel esclude dalla competenza dell'OSL, ai fini di una immediata evidenziazione del residuo passivo, dovrà essere previsto nella parte spesa alla voce disavanzo di amministrazione e dovrà essere ripianato mediante aumento delle entrate correnti e/o riduzione della spesa corrente.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROVENIENTE DAL RENDICONTO PRECEDENTE L'IPOTESI

Per quanto concerne il FPV occorre premettere che, a seguito dell'ammissione alla procedura del dissesto finanziario, la gestione contabile dell'ente locale subisce una netta cesura tra le posizioni del primo esercizio dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e quello immediatamente precedente. Infatti, l'OSL, essendo competente sulla gestione debitoria pregressa dell'ente, prende in carico il fondo cassa e i residui attivi e passivi al 31.12. e li sottrae, con l'eccezione dei residui attivi vincolati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I° - Consulenza e studi finanza locale

Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

e dei residui passivi relativi a indebitamento, alla riapertura dei conti del primo esercizio dell'ipotesi di bilancio, di competenza dell'ente locale.

In contabilità finanziaria potenziata sono presenti due fondi che collegano il conto di bilancio dell'esercizio precedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e quest'ultimo: il risultato di amministrazione e il FPV.

La rettifica di questi fondi a seguito dell'avvio della procedura straordinaria di liquidazione, in contabilità finanziaria opera attraverso il riaccertamento dei residui attivi e passivi interessati; in contabilità economico-patrimoniale opera tramite l'istituto della sopravvenienza attiva e passiva.

Dunque, va iscritto nel bilancio stabilmente riequilibrato il FPV di importo pari a quello dell'esercizio precedente, procedendo poi eventualmente a rettificarne il valore.

5. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il FCDE va calcolato utilizzando il metodo indicato nei vigenti principi contabili poiché non vi è una disciplina derogatoria per gli enti in dissesto finanziario.

6. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

La novella intervenuta ad opera dell'art. 1 c. 789, l. n. 197/2022 e che ha interessato l'art. 255, c. 10, d.lgs. n. 267/2000 che, in linea di continuità con le previsioni del decreto Aiuti-bis, afferma "*che non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222, delle anticipazioni di liquidità previ-ste dal d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti e dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per in-vestimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206*".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio I° - Consulenza e studi finanza locale

Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati

Per gli enti in dissesto, il comma 6 dell'art. 2 del d.l. n. 215 del 30.12.2023 è intervenuto sul termine previsto dall'art. 16 comma 6-ter del D.L. 115 del 2022, posticipando al 2024 l'obbligo di accantonare la somma corrispondente alla quota residua del capitale da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti al 31/12/2024, per anticipazioni di liquidità ricevute per il pagamento fornitori.

Il comma 6-quinquies della norma sopra citata prevede, inoltre, che l'eventuale maggiore disavanzo registrato al 31 dicembre rispetto all'anno precedente possa essere ripianato in quote costanti entro il termine di dieci anni. Degna di nota appare la circostanza che il comma 6-sexies estenda la facoltà anzidetta a quegli enti che abbiano ricostituito il Fal in sede di rendiconto 2021 nonché agli enti locali *"in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'art. 256, c. 11, t.u. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2023"*.

7. RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

Le somme provenienti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria riferita alle annualità d'imposta antecedenti la decorrenza dell'ipotesi e quindi di competenza dell'O.S.L., se previste in entrata nell'ipotesi di bilancio devono essere previste, per pari importo, anche nella parte spesa.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Valentino)